



**Comune di Sant'Andrea Frius**

*Provincia di Cagliari*

Via Enrico Fermi n. 6 – 09040 SANT'ANDREA FRIUS (CA)

☎ 070/9803191 - 📠 070/9803537

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE  
DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2013**

Per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 09/12/1998 n. 431, integrato dall'art. 1 del D.L. 25/02/2000 n. 32, ed in esecuzione della Deliberazione G.R. n° 24/28 del 27.06.2013, è indetto il seguente Bando di concorso per l'assegnazione dei contributi relativi all'anno 2013.

**ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

I requisiti per accedere ai contributi per l'anno 2013, sono i seguenti:

- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino extracomunitario è ammesso soltanto se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Decreto Legislativo n. 286/98, nonché del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio italiano ovvero da 5 anni nella Regione Sardegna (D.L. 25.06.2008 n° 112 – Capo IV art. 11, convertito in legge 06 agosto 2008 n° 133);
- Residenza anagrafica nel Comune di Sant'Andrea Frius al momento della presentazione della domanda;

**ART. 2 DESTINATARI**

I contributi sono destinati ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente site nel Comune di Sant'Andrea Frius e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

**La locazione deve:**

- ◆ **sussistere al momento della presentazione della domanda;**
- ◆ **risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;**
- ◆ **permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.**

Sono **esclusi** dalle agevolazioni:

- 1) i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 2) i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- 3) I nuclei familiari in cui almeno un membro è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio comunale.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, alla data di pubblicazione del presente bando. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

### **ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare, ossia, se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2013, quello riportato nella parte B al rigo 1, negli altri casi quello indicato come "reddito imponibile". Sono escluse dal calcolo: le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile, di cecità civile e sordomutismo, le indennità di accompagnamento. Sono incluse le pensioni estere.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Si precisa altresì che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

### **ART. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato Regionale.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

**Fascia A** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime Inps per l'anno 2013 (€ 12.881,18), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di ciascun contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14 % l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a **€ 3.098,74**.

- **Fascia B** reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (Fascia B); tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+19%, +43%, +67%, +75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 12.943,98, con estensione dei principi di tutela delle maggiori condizioni di reddito rispetto al limite di assegnazione predetto contenuti nella legislazione della Regione per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Numero componenti il nucleo familiare	limite di reddito
1 o 2 persone	€ 15.403,33 (+19%)
3 persone	€ 18.509,89 (+43%)
4 persone	€ 21.616,44 (+67%)
5 o più persone	€ 22.651,96 (+75%)

L'ammontare di ciascun contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24 % l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.

L'ammontare del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria, è così determinato:  
**differenza tra il canone annuo effettivo e il canone supportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.**

#### **ART. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI AL CONTRIBUTO**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì alla compilazione dell'elenco degli ammessi al contributo. Tale elenco è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, ed è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e inviato alla Regione Autonoma della Sardegna per l'adozione del Provvedimento di finanziamento della spesa entro il 30.09.2013;

#### **ART. 6 RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO**

In caso di assegnazione insufficiente di fondi ministeriali, per ragioni di equità e parità di trattamento, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'art. 4.

#### **ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 30.08.2013 alle ore 11,00.

#### **ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo, rapportato a mesi, decorrerà dal 01.01.2013 o dal mese di decorrenza del contratto d'affitto stipulato successivamente a tale data. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione in originale delle relative ricevute di pagamento del fitto e di una copia del contratto di locazione registrato secondo quanto indicato al comma 2 dell'art.2 del presente bando. In alternativa alle ricevute di pagamento si considera equivalente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge da parte del locatario, attestante la percezione e gli importi dei canoni mensili ricevuti.

#### **ART. 9 DECESSO**

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n.392/1978. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario della domanda sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

Qualora non ricorra il caso suindicato e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza

del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede o agli eredi individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l'erede o gli eredi dovranno presentare copia dell'atto di successione al Comune di Sant'Andrea Frius.

#### **ART. 10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2 del presente bando, possono presentare domanda al Comune di Sant'Andrea Frius via Fermi 6, su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata della dichiarazione sostitutiva della situazione anagrafica di famiglia e dei redditi, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Dovranno inoltre essere allegati:

- Copia conforme del contratto registrato e relative ricevute di pagamento del canone d'affitto
- Caratteristiche dell'alloggio: Mq, categoria e rendita catastale, identificativi catastali (sezione, foglio, numero) e anno di costruzione della casa. Tutti questi dati vanno chiesti al proprietario.
- Spese condominiali generali date dall'amministratore e spese per il riscaldamento pagate nel 2013.

SI RICORDA CHE TUTTI I DATI SONO FORNITI IN AUTOCERTIFICAZIONE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

#### **ART. 11 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 art. 11, Decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, e alle direttive Regionali.

Sant'Andrea Frius 10.07.2013

**Il Responsabile del Servizio Sociale**  
*F.to Dott.ssa Simona Usai*